



Città di GIULIANOVA

Provincia di TERAMO

AREA II - SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. (lato foglio)
Giulianova, (data protocollo)

Regione Abruzzo

DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

dpc032@pec.regione.abruzzo.it

DPD021 - Servizio Foreste e Parchi

dpd021@pec.regione.abruzzo.it

DPD024 - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est

dpd024@pec.regione.abruzzo.it

DPE014 - Servizio del Genio Civile di TERAMO

Uffici: Tecnico, Sismica e Demanio Idrico

dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Teramo

Area 3 - Servizio Urbanistico Provinciale

protocollo@pec.provincia.teramo.it

ARPA Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Comando Militare Esercito Abruzzo

cme_abruzzo@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa Aeronautica Militare

Comando Scuole dell'A.M. 3^ Regione Aerea

Reparto Territorio e Patrimonio

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud

Sezione Demanio

marina.sud@postacert.difesa.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DGST – Div. X – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo

dgst.div10@pec.mimit.gov.it

SNAM – Distretto Centro Orientale

Centro di Civitanova

centrocivitanova@pec.snamretegas.it

snamretegas@pec.snamretegas.it

Sgi Società Gasdotti Italia

sgispa@legalmail.it

Consorzio di Bonifica Nord

protocollocbnord@postecert.it

Ruzzo Reti S.p.A.

protocollo@ruzzocert.it

Julia Rete S.u.r.l

juliarete@postecert.it

Fibercop S.p.A.

fibercopspa@pec.fibercop.it

Infratel Italia S.p.A

posta@pec.infratelitalia.it

Open Fiber S.p.A.

openfiber@pec.openfiber.it

Ente Regionale Servizio Idrico

protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

protocollo@pec.enac.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza - UNMIG

unmig.roma@pec.mase.gov.it

E-Distribuzione S.p.A

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di l'Aquila e Teramo

sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Autostrade per L'Italia Spa

Direzione di tronco 7° Pescara

autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it

Comune di Mosciano

Area 2 – Servizi Tecnici

Area 3 – Urbanistica e Sviluppo del Territorio

comune.mosciano.te@legalmail.it

Comune di Giulianova

Dirigente Area II

SEDE

Comune di Giulianova

Dirigente Area IV

SEDE

Comune di Giulianova

Servizio Patrimonio – Area II

SEDE

Comune di Giulianova
Sportello Unico per le Attività Produttive – Area IV
SEDE

Comune di Giulianova
Servizio Ambiente – Area IV
SEDE

Società Proponente
PASSACQUA ENERGY srl
passacqua.energy@pec.it

Ing. Nicola Caporale
nicola.caporale@ingpec.eu

Oggetto:	SUAP Pratica n° 02202740672-09062026-0955 SUE Pratica S170/2026 Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 - Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra con potenza complessiva dei moduli fotovoltaici pari a 4611kW e potenza nominale complessiva degli inverter pari a 4440 kW, sito in Via Campocellettis snc, Frazione Colleranese, Giulianova (TE), su aree identificate catastalmente al foglio 27, particelle 59, 95, 418, 420 e relativa linea di connessione, quest'ultima ricadente in territorio comunale di Giulianova e Mosciano Sant' Angelo. VERBALE CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA E ASINCRONA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/1990
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 12/06/2026, con protocollo 25038 attraverso il portale S.U.A.P. di questo Comune è stata acquisita documentazione relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata per installazione di **impianto fotovoltaico** in area identificata catastalmente al foglio 27, **particelle 59, 95, 418, 420** del Comune di Giulianova e **relativa linea di connessione**;

Dato atto che, con nota prot. n. 30417 del 16/07/2026 è stata convocata la Conferenza dei servizi decisoria semplificata e asincrona, ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990, invitando i seguenti Enti ed Organismi:

- Regione Abruzzo - DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
- Regione Abruzzo - DPC032 -Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
- Regione Abruzzo - DPD021 - Servizio Foreste e Parchi
- Regione Abruzzo - DPD024 - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est
- Regione Abruzzo - DPE014 - Servizio del Genio Civile di TERAMO Uffici: Tecnico, Sismica e Demanio Idrico
- Provincia di Teramo - Area 3 - Servizio Urbanistico Provinciale
- ARPA Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- Comando Militare Esercito Abruzzo
- Ministero della Difesa Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
- Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud - Sezione Demanio
- SNAM – Distretto Centro Orientale - Centro di Civitanova
- SGI Società Gasdotti Italia

- Consorzio di Bonifica Nord**
- Ruzzo Reti S.p.A.**
- Julia Rete S.u.r.l.**
- Fibercop S.p.A.**
- Infratel Italia S.p.A.**
- Open Fiber S.p.A.**
- Ente Regionale Servizio Idrico**
- Agenzia del Demanio – Direzione regionale Abruzzo e Molise**
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile**
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza – UNMIG**
- E-Distribuzione S.p.A.**
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo**
- Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione di tronco 7° Pescara**
- Comune di Mosciano Sant’Angelo – Area 2 Servizi Tecnici**
- Comune di Mosciano Sant’Angelo – Area 3 Urbanistica e Sviluppo del Territorio**
- Comune di Giulianova Dirigente Area II**
- Comune di Giulianova Dirigente Area IV**
- Comune di Giulianova Area II Servizio Patrimonio**
- Comune di Giulianova Area IV Sportello Unico per le Attività Produttive**
- Comune di Giulianova Area IV Servizio Ambiente**

e, per conoscenza la società proponente Passacqua Energy srl ed il progettista Ing. Nicola Caporale;

Evidenziato che:

-i terreni interessati dall’impianto ricadono, nel vigente P.R.G., in zona D4.1 – Zona agricola ordinaria (art. 2.5.5 N.T.A.);

-l’area è individuata dal vigente Piano Regionale Paesistico in zona C1 – Trasformazione condizionata (art. 43 N.T.A.) dove è ammesso l’uso tecnologico;

-l’area è individuata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in zona B.9.2 – Aree agricole di rilevante interesse economico (art. 24 N.T.A.);

- l’area di impianto non ricade in zone interessate da vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, ecc.;

- il tracciato della linea di connessione interessa i territori dei Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Giulianova e occorre verificare la presenza di eventuali vincoli nei rispettivi territori comunali;

Visto il D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190 e, in particolare, l’art. 8 e l’allegato B della norma;

Verificato che:

-il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024, inerente la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, facendo salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici, ha disposto, all’art. 3, che le Regioni, con propria legge, individuino le aree idonee per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici;

-la L.R. 7 maggio 2026, n. 9, all’art. 5, dispone che alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della norma si applichi la disciplina di cui alla L.R. 25 marzo 2025, n. 8, intendendo per procedure pendenti quelle per le quali risultano adempiuti gli oneri economici richiesti dai soggetti gestori o distributori delle reti di

trasmissione o distribuzione di energia elettrica o gas per il rilascio del documento di soluzione tecnica minima (STGM);

-l'area interessata rientra tra le casistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), punto 2, della L.R. 8/2025;

Dato atto che nei termini assegnati per l'eventuale richiesta di integrazioni (31/07/2026) non sono pervenute istanze in merito;

Dato atto, altresì, che nei termini entro i quali le amministrazioni e gli organismi coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (15/08/2026), sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Open Fiber S.p.A.**, mail pro. N. 236572 del 23/07/2026, acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 31521, con la quale *"in merito a quanto in oggetto si segnala che nell'area interessata dall'intervento non è presente infrastruttura della Scrivente"*;
- **Marina Militare**, nota prot. n. 29803 del 28/07/2026, acquisita al protocollo comunale in data 29/07/2026 al n. 32199, con la quale si comunica che *"per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse indicati in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata..."*;
- **SNAM Centro di Civitanova Marche**, nota prot. n. DICEOR/CIV/2026/268/LAZ ACR004806 del 29/07/2026 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 32271, con la quale si comunica che:
"... le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che all'interno della fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.";
- **Regione Abruzzo –Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali**, nota prot. n. 314282 del 31/07/2026 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 32691, con la quale si rappresenta che:
"...come previsto dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le istanze di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III dello stesso Decreto vanno sempre attivate, a cura del proponente il progetto, direttamente presso l'Autorità Competente;
- ai sensi della D.G.R. n. 713/2022, questo Servizio svolge l'attività amministrativa ed istruttoria delle istanze da sottoporre al Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. (Autorità Competente regionale come definita dall'art. 5, comma 1, lett. p del T.U.A.) e non è preposto, pertanto, ad esprimere alcun autonomo parere nell'ambito delle Conferenze di Servizi;
e si ricorda che "... ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.:
- la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati negli Allegati II-bis e IV alla parte seconda del citato Decreto, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- la VIA è effettuata per progetti di cui agli Allegati II e III;
- per i progetti di cui agli Allegati II-bis e IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, si effettua direttamente la VIA;
Per quanto sopra, qualora le opere in progetto rientrassero nelle casistiche riportate, per le quali la competenza è regionale (Allegati III e IV), si invita il proponente ad attivare una opportuna istanza, seguendo le indicazioni contenute nella sezione dedicata del sito web della Regione Abruzzo – sezione Ambiente";
- **Regione Abruzzo – DPE Dipartimento Infrastrutture-Trasporti – Servizio Genio Civile di Teramo**, nota prot. n. 316917 del 04/08/2026 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 33025, con la quale si dispone:
"... si rappresenta che, dalla documentazione tecnica trasmessa, in relazione alle competenze dell'Ufficio Tecnico, non si rilevano interferenze con il demanio idrico fluviale o interventi all'interno di corsi d'acqua"

di competenza regionale per i quali è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

Per quanto riguarda l'Ufficio Demanio idrico invasi e sbarramenti, per l'opera di connessione alla rete a MT di E-Distribuzione S.p.A., data la presenza di attraversamenti a corsi d'acqua di seconda categoria, dovrà essere ottenuta la concessione idraulica ai sensi del Reg. 1/2022.

Per quanto attiene gli aspetti di competenza dell'Ufficio sismica del Genio Civile di Teramo, si fa presente che, qualora l'intervento preveda la realizzazione di opere strutturali, come è nel caso di specie, le stesse sono soggette ad autorizzazione/deposito sismico ai sensi degli artt. 65, 93 e 94 bis del D.P.R. 380/01 e dell'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche". Pertanto, si dovrà provvedere con le procedure connesse all'autorizzazione sismica e al deposito sismico (nonché agli adempimenti successivi relativi alla relazione a struttura ultimata, dichiarazione di regolare esecuzione, collaudo) che si esplicano in modalità dematerializzata, a mezzo della piattaforma telematica regionale per la trasmissione delle pratiche sismiche MUDE-RA, appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo per i Comuni e per i Servizi Regionali del Genio Civile (rif.to dell'art. 6, comma 1-bis, e art. 13 comma 2-bis, della L.R. 28/2011).

Qualora le opere rientrino nell'ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), si dovrà procedere, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con il **deposito del progetto (sia strutturale che architettonico), corredato della attestazione dell'avvenuta positiva verifica**, con le attività e con i contenuti di cui all'allegato I.7 del medesimo D.lgs n. 36/2023, con modalità **telematica** interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AINOP). Come disposto dal citato comma 3, "La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, **assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.**"

La stessa Legge Regionale n. 28/2011, all'art. 2, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 26 comma 6, della L.R. 25 gennaio 2024, n. 4, stabilisce che:

"Le disposizioni di cui al presente titolo **non trovano applicazione** con riferimento ai progetti di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 e **ai progetti relativi ai lavori compresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) **nelle ipotesi di esito positivo della verifica** disciplinata dall'articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2023. In tale caso, i progetti di cui al presente comma, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, **sono depositati con modalità telematica** interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."";

- **Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est**, nota prot. n. 318178 del 04/08/2026 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 33131, con la quale comunica che:

"...che lo scrivente Servizio, previo esame degli elaborati progettuali ed all'esito del sopralluogo effettuato congiuntamente con i progettisti in data 30.7.2026 ha riscontrato che tutti gli esemplari di olivo (*Olea europea* L.) presenti sul terreno interessato all'intervento in numero complessivo di 100 (cento) non sono interferenti con l'intervento stesso ed essendo disposti in filare avranno funzione di mitigazione visiva/ambientale.

Per i suesposti motivi non sono necessarie le autorizzazioni ex L.R. 20 maggio 2008 n° 6 rappresentando, purtuttavia, che se durante le fasi di installazione dell'impianto dovesse sorgere la necessità di modifiche progettuali tali da interessare l'oliveto, sarà necessario richiedere l'autorizzazione ex art. 4, della L.R. 6/2008.";

- **Provincia di Teramo – Area 3 – Servizio pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopeditali**, nota prot. n. 36416 del 13/08/2026, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 34386, con la quale si trasmette Determina Dirigenziale n. 971 del 13/08/2026 dove:

"Si esprime, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 36381 del 13/08/2026, **parere di NON CONFORMITÀ** tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle dell'impianto fotovoltaico denominato "Giulianova 5" sito in via Campocelletti snc in località Colliarianesco di Giulianova proposto dalla Società Passacqua Energy s.r.l. in quanto, pur riconoscendo la rispondenza dell'intervento alla normativa nazionale e

regionale in materia (art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021 e art. 2 della L.R. 8/2025), la realizzazione sia non conforme alla normativa generale (art. 1 e art. 18bis) e specifica (art. 24 comma 7) del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che si pone il fine di salvaguardare gli ambiti di territorio produttivo agricolo per il quale si prevede un regime di maggiore conservazione e salvaguardia, derivante dalle sue intrinseche caratteristiche rilevate da studi ed analisi, rispetto ad altri territori agricoli di minor pregio produttivo ed agronomico. Di fatto, l'effetto generato dall'intervento è quello di togliere al reale utilizzo agricolo un'area, pur non trasformandone, effettivamente, le caratteristiche di permeabilità e non caratterizzandosi come intervento irreversibile. Ma per il P.T.C.P., la finalità principale per tali specifiche aree agricole è proprio "il mantenimento della attività agricola" per cui si ritengono ammissibili solo le trasformazioni compatibili con tali finalità e con la promozione di politiche di incentivazione al fine di non sottrarre ulteriore suolo agricolo a tale attività (effetto che, invece, si avrebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico).

- Si rileva, in via più generale, che l'art. 18bis comma 1 e l'art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. indirizzano la pianificazione affinché nei sistemi insediativi si perseguano la qualità ambientale e paesaggistica, la riqualificazione del paesaggio e il contenimento del consumo delle risorse primarie e, in particolare, della risorsa suolo.
- Si ritiene che, pur nella contemperazione dei differenti interessi in campo, la sottrazione alla produzione agricola del terreno sia una operazione contraria alle finalità dettate dal P.T.C.P. relativamente, innanzitutto, al contenimento del consumo della risorsa suolo e, in via secondaria, anche al perseguimento della qualità ambientale e della qualità paesaggistica del territorio.
- Si propone che l'intervento può essere ricondotto a conformità con le previsioni insediative del P.T.C.P. qualora venga trasformato in impianto di tipo agrivoltaico che rende possibile l'interazione e la coesistenza tra produzione di energia elettrica e attività agricola svolta all'interno dell'impianto agrivoltaico.
- Si dà atto che il parere è reso relativamente alla materia urbanistica di competenza della Provincia di Teramo, dettata dall'art. 5 comma 3 della L.R. 58/2023, vale a dire la conformità dello strumento urbanistico comunale o di sua variante o di un progetto alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti. ”;

Dato atto, inoltre, che al di fuori dei termini di cui al punto precedente, sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Agenzia del Demanio, Direzione regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara**, nota Prot. n. 10044 del 14/09/2026 acquisita al protocollo comunale in stessa data al n. 38145, con la quale si dispone:
“...verificato che parte delle opere interessano aree di Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, identificate al C.T. del comune di Mosciano Sant'Angelo identificato al fg. 45 particella 569 con un'area asservita di 52 mq, questo ufficio esprime, ai soli fini dominicali, il proprio consenso preliminare alla costruzione delle opere di cui trattasi.
Tuttavia, si rappresenta che le aree di Demanio Pubblico eventualmente interessate dall'infrastruttura, ai sensi dell'art. 823 del C.C., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi e, pertanto, per esse **dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa concessione demaniale da parte degli Enti gestori, da individuare puntualmente in sede di Conferenza di Servizi.**
Si rappresenta, altresì, che qualora gli interventi andassero ad incidere su altre aree di Demanio Pubblico dello Stato, ovvero su aree appartenenti al patrimonio dello Stato, dovrà esserne notiziata la scrivente ai fini dominicali ed erariali nonché per l'eventuale rilascio di idoneo titolo per l'utilizzo del bene, se in gestione da parte dell'Agenzia del Demanio, salvo il coinvolgimento delle altre Amministrazioni/enti gestori di specifiche tipologie di beni demaniali ”;

Richiamati i sopra elencati pareri che, per completezza, si allegano al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;

Valutati i pareri come espressi e dato atto dei riscontri sopra richiamati e della relativa documentazione allegata;

Preso atto della nota inviata dalla società Passacqua Energy s.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 35717 in data 27/08/2026, che si allega al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, con la quale si esprimono osservazioni sul sopra richiamato parere della Provincia di Teramo;

Ritenuto che il parere di non conformità alle previsioni del Piano Territoriale Provinciale, espresso dalla Provincia di Teramo con Determinazione Dirigenziale n. . 971 del 13/08/2026 non sia accoglibile in quanto in contrasto con la prevalente legislazione nazionale e regionale in materia di aree idonee;

Dato atto, comunque, che per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà necessario acquisire gli eventuali ulteriori pareri, nulla-osta, autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute norme di legge o per specifiche opere;

con riferimento alla documentazione progettuale visionabile al seguente link

<https://cloud.comune.giulianova.te.it/s/RWcfPpkxkFDdmdp>

DICHIARA CONCLUSA LA CONFERENZA DEI SERVIZI, CON ESITO POSITIVO, CONDIZIONATO ALL'OTTENIMENTO DEI NULLA OSTA, PARERI, AUTORIZZAZIONI, COME INDICATI NELLE NOTE SOPRA RICHIAMATE, FATTO SALVO EVENTUALI ALTRI CHE SI RENDESSERO NECESSARI E, PERTANTO, RITIENE CONFORMATA LA P.A.S. IN OGGETTO, CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1) andrà depositata, presso il Genio Civile Regionale, la pratica strutturale per le cabine e per altre strutture rientranti nella normativa di settore, ai sensi della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i.;
- 2) dovrà privilegiarsi l'utilizzo di strutture di fondazione facilmente amovibili che non comportino una modifica dell'assetto del suolo, evitando strutture in calcestruzzo armato;
- 3) andrà inviato a questo Comune un programma di compensazioni territoriali pari al 3 per cento dei proventi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs 190/2024 e art. 4, comma 4, LR Abruzzo 8/2025;
- 4) andrà stipulata apposita convenzione con il Comune di Giulianova per disciplinare il programma di compensazioni ambientali di cui al punto 3 nonché le garanzie finanziarie per dismissione impianto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs 25/11/2024, n. 190;
- 5) andranno seguite le prescrizioni contenute nei sopra riportati pareri;
- 6) in ragione della prevista esecuzione di scavi, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare di quanto disciplinato dall'art. 90 e ss. del D.Lgs 42/2004) qualora nella conduzione dei lavori emergano strutture di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;
- 7) per gli scavi da eseguirsi su strade comunali, provinciali o statali andrà ottenuta la necessaria autorizzazione dagli Enti proprietari delle infrastrutture;
- 8) per l'eventuale attraversamento di corsi d'acqua andrà ottenuta la necessaria autorizzazione dagli Enti competenti;
- 9) per eventuali procedure di esproprio andrà contattato il Servizio Patrimonio del Comune di Giulianova;
- 10) nel caso di espianto di alberi di ulivo andranno seguite le procedure ex L.R. 20 maggio 2008, n. 6 e s.m.i.;
- 11) per eventuali procedure di competenza del Comune di Mosciano Sant'Angelo, non ricomprese nella presente conferenza, andranno contattati i competenti uffici;
- 12) per la parte delle opere interessano aree di Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, identificate al C.T. del comune di Mosciano Sant'Angelo identificato al fg. 45 particella 569 con un'area asservita di 52 mq, dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa concessione demaniale da parte degli Enti gestori, e nello specifico da parte del Consorzio di Bonifica Nord – Teramo, rappresentando che qualora gli interventi andassero ad incidere su altre aree di Demanio Pubblico dello Stato, ovvero su aree appartenenti al patrimonio dello Stato, dovrà esserne notiziata l'Agenzia del Demanio ai fini dominicali ed erariali nonché per l'eventuale rilascio di idoneo titolo per l'utilizzo del bene, se in gestione da parte dell'Agenzia stessa, salvo il coinvolgimento delle altre Amministrazioni/enti gestori di specifiche tipologie di beni demaniali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Raffaele Di Marcello)

COMUNE DI GIULIANOVA
AREA II – SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Responsabile
Arch. Raffaele Di Marcello

RAFFAELE DI
MARCELLO
22.09.2026 19:06:00
GMT+02:00